



## COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 07-07-2021

**OGGETTO: MODIFICA ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PER PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE SULLE AREE PUBBLICHE, COMPRESI PARCHI E GIARDINI APERTI AL PUBBLICO - LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE**

### Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2021, ha deliberato la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19; Il decreto-legge n. 52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19;
- il Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- l'articolo 50, comma 5, così come modificato dall'art 8, comma 1 lett a) del D.L. n. 14/2017, prevede testualmente che: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e*

*superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;*

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del covid-19;

### **Considerato che:**

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;
- le misure richiamate in premessa introdotte dal D.L. n. 65/2021 e dal D.L. n. 52/2021 hanno comportato un incremento degli spostamenti e delle occasioni di aggregazione con conseguente aumento dei rischi legati alla diffusione del contagio da Covid-19;
- a seguito dell'entrata del Lazio in “Zona Bianca”, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in termini di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso delle mascherine;
- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria da covid-19;
- la consumazione di bevande alcoliche *in itinere* concorre a determinare

comportamenti palesemente contrari all'ordinato vivere civile, ledendo l'interesse primario alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, determinando un pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- è stato rilevato che nelle strade, nelle piazze ed in altri luoghi pubblici vengono abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, non solo determinando una situazione di pericolo, ma arrecando anche un danno per il decoro cittadino;

- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità dei suddetti esercizi nei quali è consentita la vendita di asporto di bevande alcoliche con conseguente consumo in loco delle stesse;

- occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in ragione della necessità di tutelare la salute pubblica;

**Visto** che in data 6 luglio 2021 si è tenuta una riunione con gli esercenti di Paliano, per condividere le misure più opportune da dover adottare al fine di tutelare la salute pubblica, la sicurezza e il decoro del centro storico durante il periodo estivo;

**Ritenuto**, pertanto, di dover disporre **fino al prossimo 31 luglio** le seguenti misure:

- È vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in recipienti di vetro dopo le ore 21,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;

- È vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a partire dalle ore 00,30 e fino alle ore 06,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;

- È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi e giardini aperti al pubblico, dalle ore 00:30 alle ore 06:00;

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 01,30 alle ore 05,00;

- Sono vietati l'intrattenimento musicale e le emissioni sonore dopo le ore 00,30.

**Visti:**

• il D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;

• l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

- il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;
- Il D.L. 18 maggio 2021, n. 65;

### **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa, sull'intero territorio comunale e **fino al 31 luglio 2021:**

1. È vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in recipienti di vetro dopo le ore 21,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;
2. È vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a partire dalle ore 00:30 e fino alle ore 06:00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;
3. È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi e giardini aperti al pubblico, dalle ore 00.30 alle ore 06.00;
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 01,30 alle ore 05,00;
5. Sono vietati l'intrattenimento musicale e le emissioni sonore dopo le ore 00,30.

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Frosinone;
  - al Comando di Polizia Locale;
  - alla Stazione dei Carabinieri,
  - all'ASL FR-1.

- Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

### **AVVERTE**

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito nella legge n. 35 del 22 maggio 2020, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 863

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07-07-2021 al 22-07-2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Palano, li 07-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to URBANO Dott.ssa SABRINA*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Palano, li 07-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to URBANO Dott.ssa SABRINA*